

RISOLUZIONE n. 11/98 del 5.5.1998

Ulteriori criteri per la liquidazione dei compensi ai componenti delle commissioni tributarie

Il Consiglio, nella seduta del 5 maggio 1998;

letta la nota in data 28 aprile 1998 del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate sulle modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie;

esaminati i numerosi quesiti pervenuti dalle Commissioni tributarie in ordine alla liquidazione dei compensi;

ritenuto opportuno adottare un'apposita risoluzione, integrativa delle precedenti in materia (v. nn.: 2/97 del 6.5.1997, 8/97 del 17/6/97 e 8/98 del 24/3/98).

DELIBERA

a) di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta ripartizione del compenso di L. 1.000 – previsto per il vicepresidente di sezione e a quest'ultimo non corrisposto (v. risoluzione n. 8/98 del 24 marzo di questo Consiglio) – nella misura di L. 400 al soggetto che presiede il collegio e L. 300 agli altri due componenti (semplificando in tal modo la procedura di calcolo);

b) di precisare altresì:

1) che per quanto attiene all'attribuzione del compenso variabile previsto per il presidente della commissione, i presidenti e i vice presidenti di sezione, si deve fare riferimento a coloro che rivestono le dette qualifiche alla data in cui la singola decisione è stata adottata e non alla data del deposito della sentenza;

2) che per quanto riguarda la riduzione di un quarto del compenso fisso mensile per ogni assenza ingiustificata e indipendentemente dal numero delle udienze fissate, (la cui applicazione può implicare disparità di trattamento in conseguenza del diverso numero di udienze fissate nello stesso periodo dalle singole sezioni) – la detta riduzione – allo stato e salva una revisione della disciplina per l'anno 1998 – deve essere applicata soltanto nell'ipotesi in cui l'assenza sia avvenuta senza giustificato motivo e cioè quando la mancata partecipazione non sia stata preventivamente comunicata e autorizzata dal presidente della sezione (mentre la esclusione dal compenso per il caso “di assenza autorizzata per motivi di famiglia o connessi all'attività professionale”, di cui al punto *c)* del n. 3 della circolare n. 80/E del dipartimento delle entrate, deve operare – come quella per malattia prevista nella precedente lettera *b)* – soltanto nell'ipotesi di assenza prolungata nel tempo e come tale

autorizzata dal Consiglio ai sensi della Risoluzione n. 11 del 1° luglio 1997 e non per le assenze alle singole udienze).

Ne consegue che, ai fini della liquidazione dei compensi per l'anno 1997, i presidenti di sezione dovranno comunicare alla Segreteria le assenze alle singole udienze, precisando se le stesse siano da ritenere giustificate o meno.

Si coglie l'occasione per invitare i Presidenti delle Commissioni a vigilare affinché vengano adottati criteri uniformi nella fissazione delle udienze da parte delle singole sezioni.

Si comunichi al Direttore generale del Dipartimento delle entrate e ai presidenti delle commissioni tributarie.